

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Lucca e Massa Carrara
Ai Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado
e p.c. al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Toscana;
al Dirigente dell'Uff. IX A.T. provincia di Lucca e Massa Carrara
LORO SEDI
Agli Albi Sindacali di tutti gli Istituti Scolastici

Oggetto: Orario di lavoro del Personale Docente assunto in Organico di Potenziamento e dei Docenti supplenti sullo stesso.

Pervengono alla scrivente O.S. segnalazioni e richieste di chiarimenti circa l'articolazione dell'orario di lavoro dei Docenti assunti in ruolo in organico di potenziamento e di conseguenza dei loro colleghi supplenti sulle stesse cattedre; ci viene da più parti descritta una realtà sconcertante, sembrerebbe che alcuni Istituti Scolastici usino, tale personale, per le più svariate "sostituzioni" variando a piacimento l'orario di detti docenti costringendo gli stessi a orari aggiuntivi salvo poi farli recuperare in altre giornate e variando a piacimento l'obbligazione contrattuale per la quale sono stati assunti quando ad esempio si utilizzano Docenti della Scuola Primaria su posti della Scuola dell'Infanzia.

In via preliminare va chiarito che il CCNL vigente non prevede la fattispecie del recupero orario se non per il Personale ATA, per le eventuali "ore eccedenti" i Docenti devono essere retribuiti come da tabelle allegate allo stesso CCNL inoltre, pur in un'ottica di "flessibilità oraria", che peraltro non può riguardare solo il singolo docente, ricordiamo alle SS LL che la normativa riguardante l'orario di lavoro dei docenti, come di qualsiasi altro lavoratore, non consente al DS/Datore di Lavoro di variarne la sua articolazione di volta in volta, quasi quotidianamente.

La legge 107/2015 prevede sì che i posti dell'organico potenziato siano destinati alle finalità previste dal comma 7, cioè le attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari e il comma 85 precisa sì che il Dirigente Scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia, ma, nel rispetto della l. 107, non è possibile usare tali docenti se non per il raggiungimento dei su citati obiettivi e per la copertura di supplenze (fino a 10 gg) che siano reali assenze di altro personale docente!

La legge 107/2015 al comma 85 dispone sì che:

*"Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7 il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato **in gradi di istruzione inferiore**, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza".*

Ma il legislatore con quel “in gradi di istruzione inferiore” voleva chiaramente riferirsi alla Scuola Secondaria, l’unica che è divisa in gradi, quindi voleva riferirsi alla possibilità di supplenze tra la Scuola Media (di primo grado) e la Scuola Superiore (di secondo grado) e non certamente alla Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia che costituiscono non Gradi ma Ordini diversi.

La norma non prevede a tal proposito libere interpretazioni “personali”, la l. 107/2015 va rispettata anche laddove prevede “il perseguimento delle attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari” e va rispettato anche il CCNL laddove all’art. 28 c. 4 dispone che gli “obblighi” di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento e, ricordando che l’obbligo contrattuale impegna il lavoratore come il DS/Datore di Lavoro, si ritiene che il docente del “potenziamento” abbia diritto ad essere informato preventivamente di quale sia il suo impegno orario settimanale come tutti gli altri docenti avendo, egli firmato un contratto del tutto simile ai suoi colleghi.


Opportunamente a tal proposito citiamo anche l’**articolo 2013, comma 1 del Codice Civile che ugualmente va rispettato**: *“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”*.

La difformità nell’orario di servizio e nella sua articolazione ed anche la difformità nella obbligazione contrattuale, costituirebbe un ampliamento della prestazione in assenza di apposita clausola negoziale, come tale, di per sé illegittima¹, nonché in palese violazione dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. 150/2009 che testualmente recita: <<La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro...>>.

La presente, inviamo, al fine di evitare un possibile contenzioso, con lo spirito di collaborazione che da sempre ci viene riconosciuto e salvo ulteriori azioni dei docenti interessati. Salvis iuribus.

Cordiali saluti

Prof. Giovanni De Persiis
Coordinatore provinciale Gilda-Unams



Lucca, 30 ottobre 2019

¹ <<I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato>> (cfr. Cass.,Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009).